



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

e

L'UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, ANAC), nella persona del suo Presidente *Dottor Raffaele Cantone*

e

l'Unione delle Province d'Italia (di seguito, UPI), nella persona del suo Presidente *Dottor Achille Variati*,

Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visto l'articolo 114 della Costituzione per il quale *“La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”*;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, con la quale sono state emanate disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e con cui è stata individuata l'ANAC quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, con cui si è provveduto al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *“Disposizioni in materia di inconfirmità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*, con cui sono state disciplinate le prescrizioni per il conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;

Visto il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”*, con cui sono state emanate disposizioni volte a garantire un migliore livello di certezza giuridica, correttezza e trasparenza delle procedure nei lavori pubblici, nonché sono state ridefinite le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che, fra l'altro, ha assunto i compiti prima spettanti all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 6 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ora abrogato dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50) ed al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 1 della citata Legge 6 novembre 2012, n. 190);

Visto il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* ed il provvedimento del Garante per la protezione dei dati

personali in data 2 luglio 2015, "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";

Visto il Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i., ivi compresi gli aggiornamenti operati dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante il “*Codice dell’Amministrazione Digitale*”;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”, con particolare riguardo alle funzioni fondamentali delle Province di cui all’articolo 1, commi 85 e 88, in materia di “*raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali*” e di “*predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio*”;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102 che ha dato attuazione alla direttiva 2013/37/UE di modifica della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”, il quale dispone che “*la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l’attività di regolazione degli stessi, sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal presente codice, all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione*” e prevede che i Comuni non capoluogo di provincia debbano aggregarsi nelle centrali di committenza anche “*ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56*”;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, per il quale le associazioni degli enti locali a qualsiasi fine istituite risultano assoggettae, a far data dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2016, alla disciplina sugli affidamenti pubblici;

Visto il documento OCSE del 06/05/2009: “*Towards a Sound Integrity Framework: Instruments, Processes, Structures and Conditions for Implementation*” (Verso un quadro solido di integrità: strumenti, processi, strutture e condizioni di attuazione)”, di seguito denominato “*Rapporto dell’OCSE sull’Integrità*” che mira ad applicare all’attività amministrativa standard etici sempre più elevati per integrare l’approccio basato sulle regole con l’approccio basato sui valori;

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione dell’ANAC n. 831 del 3/8/2016, il quale, tra l’altro, ha previsto un ruolo di supporto tecnico e informativo da parte delle Province, quali Enti territoriali di area vasta che esercitano funzioni di

assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali, ai sensi dell'art. 1, commi 85, lettera d), e 88 della legge 56/2014, a favore dei Comuni del proprio ambito territoriale, ed ha, altresì, previsto espressamente l'implementazione delle funzioni del RPCT;

Considerato che l'ANAC ha come scopo istituzionale primario quello di vigilare per prevenire e contrastare i casi di corruzione nelle amministrazioni pubbliche, anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici e del conferimento degli incarichi;

Considerato che l'ANAC promuove la diffusione della cultura anticorruzione, della trasparenza e integrità nelle Pubbliche Amministrazioni e nella società civile, quali primari antidoti al fenomeno corruttivo;

Considerato che il Rapporto dell'OCSE sull'Integrità fa riferimento alla diffusione nelle P.A. dell'Integrity Management fornendo indicazioni per la costruzione di un "clima etico" e di una "leadership etica", da perseguirsi rafforzando lo "spazio etico" mediante l'applicazione di strumenti quali il "Codice etico del personale" e il "Codice etico dell'Amministrazione per la buona politica", per la diffusione dell' "etica laica", di "buone pratiche e valori a salvaguardia e divulgazione dell'immagine positiva dell'Amministrazione, della sua attività e delle finalità perseguite" e del "dovere di apparenza", quale dovere implicito dei funzionari, anche onorari, che non devono solo comportarsi in modo imparziale ma devono anche apparire come soggetti che danno garanzia al cittadino, e in generale alla pubblica opinione, al fine di preservare il prestigio di imparzialità dell'Amministrazione;

Considerato che l'UPI, in base al suo statuto, cura e rappresenta gli interessi generali delle Province nelle sedi di rappresentanza istituzionale e nei rapporti con il Governo, il Parlamento, gli Enti nazionali, le Istituzioni europee e internazionali, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e con le altre associazioni rappresentative delle autonomie locali;

Considerato che l'UPI è inserita nell'elenco ISTAT recante l'indicazione delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Considerato che, in relazione alle attività di cui sopra, l'UPI può stipulare, a fini di coordinamento, accordi di programma, intese, convenzioni in rappresentanza delle Province italiane;

Considerato che l'UPI ha già promosso e sta sviluppando insieme all'ANCI iniziative di formazione rivolte a segretari, dirigenti, funzionari e amministratori degli enti locali, per una corretta conoscenza della normativa in materia di anticorruzione, trasparenza, integrità e appalti anche attraverso un nuovo protocollo di collaborazione con l'ANAC in corso di sigla;

Considerata la necessità di approfondire forme stabili ed efficaci di cooperazione tra l'ANAC e l'UPI, anche alla luce di quanto disposto dai provvedimenti citati, per fornire un adeguato supporto alle province in materia di anticorruzione, trasparenza e integrità ed appalti, anche per implementare le funzioni che le Province svolgono nei loro territori in attuazione dell'articolo 1, commi 85 e 88, della legge n. 56/2014;

Considerato che l'Autorità e l'UPI ritengono opportuno svolgere azioni, anche congiunte, per sostenere la legalità nelle pubbliche amministrazioni e che, tra le iniziative a favore delle Province, possono essere organizzati eventi di informazione e accompagnamento per la riduzione e il contenimento del rischio corruzione e per l'attuazione della nuova disciplina sulla trasparenza e sugli appalti, attraverso momenti divulgativi di tipo convegnistico, formativo e anche attraverso strumenti divulgativi digitali e di supporto per facilitare il massimo della fruizione;

Considerato che tale cooperazione, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali, deve tendere a qualificare le attività di prevenzione della corruzione e di attuazione della nuova disciplina sulla trasparenza e sugli appalti negli enti locali, promuovendo la collaborazione tra le Province e i Comuni del loro territorio anche attraverso la formazione di pool specializzati che operino in modo unitario in ambito locale di area vasta;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Ambiti di collaborazione

1. Il presente Protocollo ha ad oggetto la ricerca di stabili ed efficaci forme di cooperazione tra l'ANAC e l'UPI, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali, al fine di promuovere iniziative sui temi della lotta alla corruzione, dell'integrità, della trasparenza e dell'attuazione della nuova disciplina degli appalti pubblici.
2. In tale ambito, in particolare, l'ANAC e l'UPI si impegnano a garantire la massima diffusione presso le Province della cultura della legalità, dell'etica pubblica e della trasparenza, della corretta gestione degli appalti pubblici, anche attraverso la realizzazione di incontri, conferenze e iniziative on line.
3. L'UPI, in particolare, si impegna nell'azione di coordinamento e di monitoraggio delle Province relativamente alle attività in materia di prevenzione della corruzione,

trasparenza e gestione degli appalti, al fine di mettere a disposizione dell'ANAC le esperienze maturate nelle Province stesse e negli enti locali del loro territorio, che potranno costituire un utile supporto conoscitivo per lo svolgimento delle competenze istituzionali dell'Autorità stessa, con particolare riferimento alla definizione del PNA, agli atti attuativi del D.lgs. 33/16 e all'attuazione del nuovo codice degli appalti pubblici.

4. L'UPI e l'ANAC si impegnano altresì a definire un sistema di analisi del contesto esterno in ambito provinciale, per concorrere alle attività svolte dalle amministrazioni in materia di analisi e valutazione del rischio corruzione e di individuazione delle misure di prevenzione, anche attraverso l'enucleazione di indicatori di rischio, sulla base dei dati disponibili nell'ambito del Sistema statistico nazionale e della conoscenza del fenomeno corruttivo maturata dall'ANAC.

5. L'UPI e l'ANAC si impegnano inoltre a valorizzare gli strumenti digitali e gli archivi amministrativi esistenti, per consentire la massima divulgazione delle informazioni volte alla trasparenza delle pubbliche amministrazioni e per supportare una coerente attuazione della nuova disciplina sulla trasparenza, valorizzando la funzione fondamentale delle Province in materia di *“raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali”*.

6. L'UPI e l'ANAC, infine, si impegnano a favorire le iniziative delle Province volte a costituire centrali di committenza al fine di attuare in modo coerente le disposizioni del nuovo codice degli appalti pubblici e di consentire alle Province stesse di svolgere in modo appropriato le funzioni di *“predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio”* e di qualificazione delle stazioni appaltanti in attuazione dell'articolo 38 del D.lgs. 50/16.

Art. 2 **Modalità esecutive**

1. Le Parti individuano come Referenti per l'attuazione del presente Protocollo:
 - sul piano programmatico, i Presidenti;
 - sul piano operativo, rispettivamente il Segretario Generale dell'ANAC, il Direttore Generale dell'UPI.

2. Le Parti si impegnano altresì ad istituire un Comitato operativo composto da due rappresentanti per ciascuna parte, al fine di programmare e attivare le iniziative previste nel presente Protocollo, di monitorare la realizzazione degli interventi e di proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati.

3. Per realizzare gli obiettivi previsti dal presente Protocollo e promuoverne le attività, le Parti possono stipulare singoli accordi operativi su specifiche progettualità, con particolare riferimento alle materie oggetto dell'ambito di collaborazione di cui al

precedente articolo 1, eventualmente individuando ulteriori Referenti operativi per i singoli accordi.

4. Gli accordi operativi di cui al punto precedente, da approvarsi con le stesse modalità del presente Protocollo, costituiscono parte integrante di quest'ultimo.

Art. 3

Oneri Finanziari

1. In attuazione del presente protocollo non possono essere espletate attività aggiuntive istituzionali comportanti oneri di spesa.

Art. 4

Durata, rinnovo e modifiche

1. Il presente Protocollo ha durata di 3 anni a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato, previa richiesta scritta di una delle parti ed adesione dell'altra, 30 giorni prima della scadenza.

2. In caso di firma digitale, il termine di durata decorre dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

3. Lo stesso potrà essere modificato anche prima della scadenza, sempre previo accordo fra le Parti e nelle stesse forme della sua prima adozione, qualora emergessero ulteriori profili di interesse collaborativo ovvero esigenze di precisazione degli ambiti di collaborazione già previsti.

4. Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo, dandone preavviso scritto di almeno 60 giorni alle altre Parti e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso. In tal caso deve essere garantita la conclusione dei progetti già approvati alla data di comunicazione del recesso.

5. Al fine di mantenere la continuità operativa e gli scambi dati già in essere, eventuali accordi operativi per lo scambio di informazioni derivanti dalla previgente convenzione stipulata in data 30 giugno 2010 dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Pubbliche Amministrazioni - CIVIT, confluita in A.N.AC., con l'UPI, continuano a sussistere sino ad espressa disdetta con preavviso scritto di 60 giorni da parte di una delle Parti, restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a causa di tale disdetta.

Art. 5
Tutela dell'immagine

1. Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e la propria. In particolare, i loghi delle parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle parti per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine.

2. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente accordo, richiederà il consenso della Parte interessata, nel rispetto delle relative procedure interne.

Art. 6
Controversie

1. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente accordo, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

Art. 7
Sicurezza delle informazioni e privacy

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività previste dal presente Protocollo dovranno essere improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e rispetto del segreto istruttorio, nonché al rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle prescrizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "*Codice in materia di protezione di dati personali*" e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8
Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

per l'ANAC: protocollo@pec.anticorruzione.it;

per l'UPI: upi@messaggipec.it.

Art. 9
Disposizioni finali

1. Il presente accordo è esente dall'imposta di registrazione (salvo in caso d'uso) ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Vicenza, 1 aprile 2017

Il Presidente
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente
dell'Unione delle Province d'Italia

Raffaele Cantone

Achille Variati